

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019.

L'anno duemila venti addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20,00 nella sala riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i signori:

<i>Antonio Daprà</i>	Presidente
<i>Pietro Michelotti</i>	Vice-Presidente
<i>Mauro Conci</i>	Consigliere
<i>Metella Costanzi</i>	Consigliere
<i>Sara Dalpez</i>	Consigliere

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato esposto in pubblicazione all'Albo per 10 giorni consecutivi:

**dal 03.01.2021
al 13.01.2021**

Opposizioni:

E' presente il revisore dei conti dott. Paolo Martinelli

Funge da segretario il Direttore, dott. Gianni Delpero

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

IL DIRETTORE

Prot. n. 3643 dd. 30.12.2020

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

atteso che il Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malé A.P.S.P. può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Malé e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.;

richiamata la deliberazione consiliare n. 18 del 17/04/2019, con cui è stata effettuata la ratifica del decreto del presidente n. ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2017, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016.

verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2019;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;

- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;

- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali' di Malé, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 27 novembre 2020;

- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali' di Malé approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 dd. 08/08/2017 e ss.mm.;

- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali' di Malé approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 dd. 07/06/2017 e ss.mm.;

- il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali' di Malé approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 29/01/2018 e ss.mm.;

- il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

acquisiti i pareri favorevoli prescritti alla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;

accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

DELIBERA

1. di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,27 %	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,77 %	Mantenimento	

2. di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
3. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
4. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art. 19, L.R., n. 7/2005;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, co. 5, L.R., n. 7/2005, a seguito di distinta e separata votazione;
6. di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. (www.centroservizimale.it), entro 5 giorni dalla data di adozione, la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 ed ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5, L.R., n. 13/1993, che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8, D.P.R., n. 1199/1971 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b), L., n. 1034/1971 entro 30 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, il sotto firmato Direttore esprime parere tecnico, amministrativo nonché contabile favorevole in merito alla legittimità della presente deliberazione.

Il Direttore
dott. Gianni Delpero

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

I Membri del Consiglio

Il Presidente

Il Direttore

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Malé, lì 29 dicembre 2020

Il Direttore
dott. Gianni Delpero